

Il Contributo unificato nell'intervento volontario

Ex articolo 105, secondo comma, codice procedura civile

05 Marzo 2015

Gaetano Walter Caglioti

In un precedente lavoro[1] avevamo evidenziato come, nell'ambito della modifica operata al terzo comma dell'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 [2], si è introdotto un ulteriore ed autonomo contributo unificato che sorge al momento dell'intervento di terzo nel giudizio, contributo unificato svincolato dalla eventuale modifica del valore che l'intervento produce nella domanda principale. Alle prime difficoltà interpretative il Ministero della Giustizia aveva dato risposte parziali e non esaustive, riguardanti solo uno degli aspetti della problematica evidenziata[3].

L'intervento interpretativo, anche se con una chiara "forzatura interpretativa"[4] della norma in relazione al quantum da pagare stabilito nell'importo fisso, aveva riguardato le problematiche sorte in materia di intervento nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari[5] stabilendosi, accogliendo le tesi dei tanti, compreso di chi scrive, che *"il creditore che interviene in una procedura esecutiva sia tenuto al versamento del contributo unificato solo quando proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati"*

Divergenze interpretative permanevano, tra i vari uffici giudiziari, invece principalmente sull'esatta portata della norma nell'ambito dell'intervento nel processo di cognizione sulla, falsa a mio parere[6], problematica scaturente dalla reale ed effettiva portata della dizione della norma che subordina l'obbligo del pagamento del nuovo contributo unificato al caso di intervento "autonomo".

Quando un intervento in giudizio si può definire autonomo ai fini della riscossione del nuovo "balzello"?

Il codice di rito in materia di intervento[7] non contempla specificatamente l'istituto del cosiddetto intervento autonomo.

L'unica distinzione rinvenibile è quella, tra l'altro sopra richiamata, relativa all'intervento volontario (articolo 105 del codice di procedura civile), su istanza di parte (articolo 106 del codice di procedura civile) e per ordine del giudice (articolo 107 del codice di procedura civile).

Le ulteriori distinzioni sono frutto dell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale dell'istituto.

Ricordiamo che, riguardo all'intervento volontario, l'articolo 105 del codice di procedura civile prevede tre differenti ipotesi alle quali corrispondono, secondo dottrina e giurisprudenza[8], le tre figure tipiche dell'intervento volontario: *principale*, *adesivo autonomo (o litisconsortile)* e *adesivo dipendente*.

Le figure dell'intervento principale e adesivo autonomo sono contemplate dal comma 1 dell'articolo 105 del codice di procedura civile mentre l'ipotesi dell'intervento adesivo dipendente è prevista dal comma 2 dello stesso articolo[9].

Gli utenti (*cf*r avvocati) hanno sempre sostenuto che il nuovo pagamento vada effettuato nelle sole ipotesi di intervento principale o adesivo autonomo (ipotesi contemplate dal primo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile) mentre nulla sarebbe dovuto nella ipotesi di cosiddetto intervento adesivo dipendente (secondo comma articolo 105 del codice di procedura civile).

Si era sottolineato come, ai fini della riscossione del contributo unificato, la dichiarazione di valore resa dalla parte [10] non fosse vincolante per l'ufficio.

Infatti il funzionario addetto all'Ufficio “.. verifica l'esistenza della dichiarazione della parte..” [11]

Tale verifica , ai sensi della circolare DAG -Direzione Giustizia Civile- Ufficio I - senza numero del 10 marzo 2008, non si limita alla sola esistenza della dichiarazione e alla corrispondenza del contributo versato allo scaglione di riferimento, ma “.. *si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica (n.r. operata dalla legge 311/04) dell'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all'effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato..*”

Controllo quindi sul valore ma non sulla qualificazione giuridica della domanda e nella fattispecie in esame, dell'intervento.

Qualificazione giuridica che esula, e giustamente, dalle competenze del funzionario addetto all'ufficio

Si era quindi in attesa di direttive ministeriali che risolvessero i dubbi interpretativi.

Direttiva ministeriale[12], se pur con i soliti e notevoli ritardi, che oggi risolve i prospettati problemi interpretativi.

Secondo l'indirizzo ministeriale “*il tenore letterale della norma (ndr= comma 3 articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002) deve fare ritenere che solo l'intervento autonomo, così come disciplinato dall'articolo 105, comma I, del codice di procedura civile faccia sorgere l'obbligo al versamento del contributo unificato..*

Poiché colui che interviene solo ad adiuvandum non va valere una sua autonoma posizione di vantaggio attribuitagli dall'ordinamento, limitandosi a supportarla tesi già sostenuta dall'una o dall'altra parte - tanto che il codice di rito non gli consente nemmeno di proporre autonoma impugnazione avverso la sentenza che abbia deciso la controversia - deve ritenersi che non ricorrano i presupposti per la debenza di un importo a titolo di contributo unificato”

Nessun problema[13] interpretativo permane riguardo l'intervento su istanza di parte ex articolo 106 codice di procedura civile: il nuovo contributo o l'integrazione, a seconda se a richiederlo è la parte che introduce il giudizio o le altre parti, verrà corrisposto, ex articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, dalla parte che chiede l'intervento in giudizio.

Né problematiche si rinvengono relativamente all'intervento su ordine del giudice ex articolo 107 del codice di procedura civile .

In tale ipotesi nessun ulteriore pagamento è dovuto per il semplice motivo che l'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02 nella sua nuova formulazione non ne contempla il pagamento nel caso specifico.

[1]Filodiritto 26 marzo 2014 “*regime fiscale: intervento, opposizione ad ingiunzione e domanda riconvenzionale, chiamata del terzo, responsabilità aggravata e formule di stile*”

[2] legge 183/2011

[3] Circolari Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U(in Rivista delle Cancellerie anno

- 2012 pagg 363 e ss) e DAG.05/07/2012.0094920.U (in Rivista delle Cancellerie anno 2012 pagg 490 e ss)
- [4] cfr nello specifico i miei precedenti interventi “*contributo unificato nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari: nuovo e definitivo(?) indirizzo ministeriale*” in Diritto e Giustizia 18 maggio 2012,
- [5] circolare ministero della Giustizia DAG.05/07/2012.0094920.U(in Rivista delle Cancellerie anno 2012 pagg 490 e ss)
- [6] cfr nello specifico i miei precedenti interventi “*l’intervento nel processo civile di cognizione..tra regime fiscale e contributo unificato*” in Diritto e Giustizia 21 marzo 2013
- [7] Artt. 105,106,107,167,183,268,269,270,271,443,498,499,500,564,565,566 cpc.
- [8] Tra le altre Cassazione sezione unite n 9589/12 , Cassazione - Sezione Terza Civile, n.25264/08
- [9] Per un maggior approfondimento dell’istituto vedasi , tra gli altri,*Manuale di diritto processuale civile* A. Lugo – Giuffrè editore e *diritto processuale civile* S. Satta Cedam editore
- [10] Articolo 14 comma 2 DPR 115/02
- [11] Articolo 15 DPR 115/02
- [12] Ministero della Giustizia DAG 05/02/2015.0020600.U
- [13] Salvo non improbabili e infondate “interpretazioni” a livello locale di cui al momento non siamo a conoscenza

In un precedente lavoro[1] avevamo evidenziato come, nell’ambito della modifica operata al terzo comma dell’articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 [2], si è introdotto un ulteriore ed autonomo contributo unificato che sorge al momento dell’intervento di terzo nel giudizio, contributo unificato svincolato dalla eventuale modifica del valore che l’intervento produce nella domanda principale. Alle prime difficoltà interpretative il Ministero della Giustizia aveva dato risposte parziali e non esaustiva, riguardanti solo uno degli aspetti della problematica evidenziata[3].

L’intervento interpretativo, anche se con una chiara “forzatura interpretativa”[4] della norma in relazione al quantum da pagare stabilito nell’importo fisso, aveva riguardato le problematiche sorte in materia di intervento nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari[5] stabilendosi, accogliendo le tesi dei tanti, compreso di chi scrive, che “*il creditore che interviene in una procedura esecutiva sia tenuto al versamento del contributo unificato solo quando proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati*”

Divergenze interpretative permanevano, tra i vari uffici giudiziari, invece principalmente sull’esatta portata della norma nell’ambito dell’intervento nel processo di cognizione sulla, falsa a mio parere[6], problematica scaturente dalla reale ed effettiva portata della dizione della norma che subordina l’obbligo del pagamento del nuovo contributo unificato al caso di intervento “autonomo”.

Quando un intervento in giudizio si può definire autonomo ai fini della riscossione del nuovo “balzello”?

Il codice di rito in materia di intervento[7] non contempla specificatamente l’istituto del cosiddetto intervento autonomo.

L’unica distinzione rinvenibile è quella, tra l’altro sopra richiamata, relativa all’intervento volontario (articolo 105 del codice di procedura civile), su istanza di parte (articolo 106 del codice di procedura civile) e per ordine del giudice (articolo 107 del codice di procedura civile).

Le ulteriori distinzioni sono frutto dell’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale dell’istituto.

Ricordiamo che, riguardo all’intervento volontario, l’articolo 105 del codice di procedura civile prevede tre differenti ipotesi alle quali corrispondono, secondo dottrina e giurisprudenza[8], le tre figure tipiche dell’intervento volontario: *principale*, *adesivo autonomo (o litisconsortile)* e *adesivo dipendente*.

Le figure dell’intervento principale e adesivo autonomo sono contemplate dal comma 1 dell’articolo 105

del codice di procedura civile mentre l'ipotesi dell'intervento adesivo dipendente è prevista dal comma 2 dello stesso articolo[9].

Gli utenti (*cf*r avvocati) hanno sempre sostenuto che il nuovo pagamento vada effettuato nelle sole ipotesi di intervento principale o adesivo autonomo (ipotesi contemplate dal primo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile) mentre nulla sarebbe dovuto nella ipotesi di cosiddetto intervento adesivo dipendente (secondo comma articolo 105 del codice di procedura civile).

Si era sottolineato come, ai fini della riscossione del contributo unificato, la dichiarazione di valore resa dalla parte [10] non fosse vincolante per l'ufficio.

Infatti il funzionario addetto all'Ufficio “.. verifica l'esistenza della dichiarazione della parte..” [11]

Tale verifica , ai sensi della circolare DAG -Direzione Giustizia Civile- Ufficio I - senza numero del 10 marzo 2008, non si limita alla sola esistenza della dichiarazione e alla corrispondenza del contributo versato allo scaglione di riferimento, ma “.. *si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica (n.r. operata dalla legge 311/04) dell'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all'effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato..*”

Controllo quindi sul valore ma non sulla qualificazione giuridica della domanda e nella fattispecie in esame, dell'intervento.

Qualificazione giuridica che esula, e giustamente, dalle competenze del funzionario addetto all'ufficio

Si era quindi in attesa di direttive ministeriali che risolvessero i dubbi interpretativi.

Direttiva ministeriale[12], se pur con i soliti e notevoli ritardi, che oggi risolve i prospettati problemi interpretativi.

Secondo l'indirizzo ministeriale “*il tenore letterale della norma (ndr= comma 3 articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002) deve fare ritenere che solo l'intervento autonomo, così come disciplinato dall'articolo 105, comma I, del codice di procedura civile faccia sorgere l'obbligo al versamento del contributo unificato..*

*Poiché colui che interviene solo ad adiuvandum non va valere una sua autonoma posizione di vantaggio attribuitagli dall'ordinamento, limitandosi a supportarla tesi già sostenuta dall'una o dall'altra parte - tanto che il codice di rito non gli consente nemmeno di proporre autonoma impugnazione avverso la sentenza che abbia deciso la controversia - **deve ritenersi che non ricorrano i presupposti per la debenza di un importo a titolo di contributo unificato**”*

Nessun problema[13] interpretativo permane riguardo l'intervento su istanza di parte ex articolo 106 codice di procedura civile: il nuovo contributo o l'integrazione, a seconda se a richiederlo è la parte che introduce il giudizio o le altre parti, verrà corrisposto, ex articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, dalla parte che chiede l'intervento in giudizio.

Né problematiche si rinvengono relativamente all'intervento su ordine del giudice ex articolo 107 del codice di procedura civile .

In tale ipotesi nessun ulteriore pagamento è dovuto per il semplice motivo che l'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02 nella sua nuova formulazione non ne contempla il pagamento nel caso specifico.

[1] Filodiritto 26 marzo 2014 “*regime fiscale: intervento, opposizione ad ingiunzione e domanda riconvenzionale, chiamata del terzo, responsabilità aggravata e formule di stile*”

[2] legge 183/2011

[3] Circolari Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U(in Rivista delle Cancellerie anno 2012 pagg 363 e ss) e DAG.05/07/2012.0094920.U (in Rivista delle Cancellerie anno 2012 pagg 490 e ss)

[4] cfr nello specifico i miei precedenti interventi “*contributo unificato nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari: nuovo e definitivo(?) indirizzo ministeriale*” in Diritto e Giustizia 18 maggio 2012,

[5] circolare ministero della Giustizia DAG.05/07/2012.0094920.U(in Rivista delle Cancellerie anno 2012 pagg 490 e ss)

[6] cfr nello specifico i miei precedenti interventi “*l'intervento nel processo civile di cognizione..tra regime fiscale e contributo unificato*” in Diritto e Giustizia 21 marzo 2013

[7] Artt. 105,106,107,167,183,268,269,270,271,443,498,499,500,564,565,566 cpc.

[8] Tra le altre Cassazione sezione unite n 9589/12 , Cassazione - Sezione Terza Civile, n.25264/08

[9] Per un maggior approfondimento dell'istituto vedasi , tra gli altri,*Manuale di diritto processuale civile* A. Lugo – Giuffrè editore e *diritto processuale civile* S. Satta Cedam editore

[10] Articolo 14 comma 2 DPR 115/02

[11] Articolo 15 DPR 115/02

[12] Ministero della Giustizia DAG 05/02/2015.0020600.U

[13] Salvo non improbabili e infondate “interpretazioni” a livello locale di cui al momento non siamo a conoscenza

TAG: *contributo unificato, procedura civile*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.